

b) a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto Decreto.

#### Articolo 11

##### Collegio di vigilanza ed attività di controllo

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dall'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica, e dal Sindaco del comune di Sesto San Giovanni o Assessore delegato.

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo di Programma, anche nei confronti dell'operatore privato sottoscrittore della Convenzione del P.I.I.;

b) individuare elementi ostativi all'attuazione del presente Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) provvedere, ove necessario o previsto, all'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del P.I.I.;

d) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del presente Accordo di Programma;

e) prendere atto delle modifiche planivolumetriche comprese nella fattispecie dell'art. 7, comma 10, della legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23;

f) autorizzare modifiche planivolumetriche rientranti nei casi indicati al successivo art. 12, secondo comma;

g) assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare varianti rientranti nei casi indicati al successivo art. 12, terzo comma;

h) dirimere in via bonaria eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo di Programma;

i) disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione del presente Accordo di Programma;

l) concedere, con adeguata motivazione, proroghe dei termini di compiuta realizzazione degli interventi previsti dal P.I.I., fissato al precedente art. 4, secondo comma.

3. Si precisa che l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal P.I.I., con specifico riferimento alle opere di urbanizzazione, agli standard ed alle opere private, verrà svolta dagli Uffici Tecnici del comune di Sesto San Giovanni, che in merito provvederanno a relazionare annualmente al Collegio di Vigilanza.

4. Il Collegio medesimo potrà avvalersi, per l'attuazione del presente Accordo di Programma, della Segreteria Tecnica già nominata.

5. Nessun onere economico dovrà gravare sul presente Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli enti rappresentati.

#### Articolo 12

##### Varianti al Programma Integrato di Intervento

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge Regionale 12 aprile 1999 n. 9, le modifiche planivolumetriche al P.I.I. conformi ai disposti dell'art. 7, comma 10, della legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23 potranno essere determinate ed assunte dal comune di Sesto San Giovanni. In tali casi il comune di Sesto San Giovanni comunicherà l'avvenuta approvazione di dette modifiche al Collegio di Vigilanza, che ne prenderà atto nella prima seduta utile.

2. Il Collegio di Vigilanza potrà inoltre autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 9 della legge Regionale 14 marzo 2003 n. 2, modifiche planivolumetriche al P.I.I. eventualmente necessarie in fase di esecuzione.

3. Qualora le varianti proposte riguardino il dimensionamento complessivo delle funzioni private, pubbliche e di pubblico interesse, o incidano sui sottoindicati aspetti urbanistici primari del P.I.I., il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma.

4. Costituiscono aspetti primari del P.I.I.: la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili, la dotazione di aree a stan-

dard prevista ed ogni altro elemento prescrittivo approvato con il presente Accordo di Programma.

#### Articolo 13

##### Decadenza dell'Accordo di Programma

1. Costituisce motivo di decadenza del presente Accordo di Programma:

- la mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la mancata stipulazione della Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge Regionale 12 aprile 1999 n. 9;

- il mancato rispetto del cronoprogramma degli interventi contenuto nella Relazione economica (elaborato n. 9 del P.I.I.), fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11 comma 2 lett. l)

#### Articolo 14

##### Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo di Programma, è competente l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

Milano, 29 maggio 2003

Comune di Sesto San Giovanni:

*Giorgio Oldrini*

Regione Lombardia:

*Alessandro Moneta*

(BUR20030128)

D.o.r. 30 luglio 2003 - n. 12770

(2.2.1)

**Direzione Generale Territorio e urbanistica - Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla riqualificazione delle aree denominate «ex Fillattice» ed «ex Mignon» in comune di Muggiò (MI)**

##### L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Vista la legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato in particolare l'art. 9 della legge medesima che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o partecipazione di più soggetti pubblici e privati, l'attivazione della procedura di Accordo di Programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali»;

Visto l'art 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione Negoziata Regionale»;

Vista la deliberazione consiliare n. 130 del 18 dicembre 2001, con la quale il Consiglio Comunale di Muggiò (MI) ha approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali;

Vista la nota n. 29095 del 27 dicembre 2001, con la quale il Sindaco del comune di Muggiò (MI) ha promosso l'avvio della procedura dell'Accordo di Programma, in variante allo strumento urbanistico vigente, per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla riqualificazione delle aree denominate «ex Fillattice» ed «ex Mignon»;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 8328 dell'8 marzo 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 13 del 25 marzo 2002, con la quale la Regione Lombardia ha formalizzato le modalità della propria partecipazione alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma di cui trattasi;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/13677 del 14 luglio 2003, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 17 luglio 2003 l'Accordo di Programma è stato sottoscritto dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del comune di Muggiò (MI);

Considerato che il Consiglio Comunale di Muggiò (MI), con deliberazione n. 33 del 21 luglio 2003 pervenuta in data 22

b) a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto Decreto.

#### Articolo 11

##### Collegio di vigilanza ed attività di controllo

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dall'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica, e dal Sindaco del comune di Sesto San Giovanni o Assessore delegato.

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo di Programma, anche nei confronti dell'operatore privato sottoscrittore della Convenzione del P.I.I.;

b) individuare elementi ostativi all'attuazione del presente Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) provvedere, ove necessario o previsto, all'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del P.I.I.;

d) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del presente Accordo di Programma;

e) prendere atto delle modifiche planivolumetriche comprese nella fattispecie dell'art. 7, comma 10, della legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23;

f) autorizzare modifiche planivolumetriche rientranti nei casi indicati al successivo art. 12, secondo comma;

g) assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare varianti rientranti nei casi indicati al successivo art. 12, terzo comma;

h) dirimere in via bonaria eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo di Programma;

i) disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione del presente Accordo di Programma;

l) concedere, con adeguata motivazione, proroghe dei termini di compiuta realizzazione degli interventi previsti dal P.I.I., fissato al precedente art. 4, secondo comma.

3. Si precisa che l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal P.I.I., con specifico riferimento alle opere di urbanizzazione, agli standard ed alle opere private, verrà svolta dagli Uffici Tecnici del comune di Sesto San Giovanni, che in merito provvederanno a relazionare annualmente al Collegio di Vigilanza.

4. Il Collegio medesimo potrà avvalersi, per l'attuazione del presente Accordo di Programma, della Segreteria Tecnica già nominata.

5. Nessun onere economico dovrà gravare sul presente Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli enti rappresentati.

#### Articolo 12

##### Varianti al Programma Integrato di Intervento

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge Regionale 12 aprile 1999 n. 9, le modifiche planivolumetriche al P.I.I. conformi ai disposti dell'art. 7, comma 10, della legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23 potranno essere determinate ed assunte dal comune di Sesto San Giovanni. In tali casi il comune di Sesto San Giovanni comunicherà l'avvenuta approvazione di dette modifiche al Collegio di Vigilanza, che ne prenderà atto nella prima seduta utile.

2. Il Collegio di Vigilanza potrà inoltre autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 9 della legge Regionale 14 marzo 2003 n. 2, modifiche planivolumetriche al P.I.I. eventualmente necessarie in fase di esecuzione.

3. Qualora le varianti proposte riguardino il dimensionamento complessivo delle funzioni private, pubbliche e di pubblico interesse, o incidano sui sottoindicati aspetti urbanistici primari del P.I.I., il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma.

4. Costituiscono aspetti primari del P.I.I.: la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili, la dotazione di aree a stan-

dard prevista ed ogni altro elemento prescrittivo approvato con il presente Accordo di Programma.

#### Articolo 13

##### Decadenza dell'Accordo di Programma

1. Costituisce motivo di decadenza del presente Accordo di Programma:

- la mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la mancata stipulazione della Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge Regionale 12 aprile 1999 n. 9;

- il mancato rispetto del cronoprogramma degli interventi contenuto nella Relazione economica (elaborato n. 9 del P.I.I.), fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11 comma 2 lett. l)

#### Articolo 14

##### Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo di Programma, è competente l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

Milano, 29 maggio 2003

Comune di Sesto San Giovanni:

*Giorgio Oldrini*

Regione Lombardia:

*Alessandro Moneta*

(BUR20030128)

D.o.r. 30 luglio 2003 - n. 12770

(2.2.1)

**Direzione Generale Territorio e urbanistica - Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla riqualificazione delle aree denominate «ex Fillattice» ed «ex Mignon» in comune di Muggiò (MI)**

##### L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Vista la legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato in particolare l'art. 9 della legge medesima che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o partecipazione di più soggetti pubblici e privati, l'attivazione della procedura di Accordo di Programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali»;

Visto l'art 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione Negoziata Regionale»;

Vista la deliberazione consiliare n. 130 del 18 dicembre 2001, con la quale il Consiglio Comunale di Muggiò (MI) ha approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali;

Vista la nota n. 29095 del 27 dicembre 2001, con la quale il Sindaco del comune di Muggiò (MI) ha promosso l'avvio della procedura dell'Accordo di Programma, in variante allo strumento urbanistico vigente, per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla riqualificazione delle aree denominate «ex Fillattice» ed «ex Mignon»;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 8328 dell'8 marzo 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 13 del 25 marzo 2002, con la quale la Regione Lombardia ha formalizzato le modalità della propria partecipazione alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma di cui trattasi;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/13677 del 14 luglio 2003, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 17 luglio 2003 l'Accordo di Programma è stato sottoscritto dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del comune di Muggiò (MI);

Considerato che il Consiglio Comunale di Muggiò (MI), con deliberazione n. 33 del 21 luglio 2003 pervenuta in data 22

luglio 2003 prot. n. 0031989, ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale, e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000, con il quale l'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti finalizzati all'approvazione dei Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9;

#### Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento» e per gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali», l'Accordo di Programma, comportante variante urbanistica, sottoscritto in data 17 luglio 2003 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del comune di Muggiò (MI), avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato recupero ed alla riqualificazione delle aree denominate «ex Fillattice» ed «ex Mignon», che costituisce parte integrante del presente decreto;

2. di dare atto che gli allegati all'Accordo di Programma medesimo sono conservati in copia originale presso l'ufficio Tecnico del comune di Muggiò (MI);

3. di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale», la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Alessandro Moneta

**Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'attuazione ai sensi dell'art. 9 legge 12 aprile 1999 del programma integrato di intervento finalizzato alla riqualificazione urbana delle aree centrali di Muggiò «Ex Fillattice - Ex Cinema Mignon»**

#### TRA

- COMUNE DI MUGGIÒ, con sede in Muggiò, piazza Matteotti n. 1, nella persona del Sindaco, Pietro Zanantoni;
- REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, nella persona dell'Assessore al Territorio e Urbanistica, Alessandro Moneta.

#### PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 in data 18 dicembre 2000, il comune di Muggiò, ai sensi della legge Regionale 12 aprile 1999 n. 9, ha approvato il DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO contenente le linee di indirizzo per la presentazione delle proposte di Programma Integrato di Intervento a cura dei soggetti pubblici e privati, definendo, in particolare, prioritari quegli interventi di effettiva riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale volti a recuperare situazione di contesto deficitarie sotto il profilo delle dotazioni pubbliche anche attraverso la riconversione di quelle realtà, interne al centro edificato, relative ad attività produttive dismesse;

- in esito alle indicazioni programmatiche poste dall'amministrazione Comunale, con il provvedimento indicato alla premessa che precede, sono pervenute varie proposte di intervento;

- in particolare sono state accolte favorevolmente dall'amministrazione Comunale, le proposte volte al recupero e alla riqualificazione di ambiti relativi ad aree produttive dismesse e degradate, denominati Ex Fillattice e Ex Mignon, rispettivamente presentate dalla Società SILENE s.p.a. e FINEDIL s.r.l.;

- il Programma Integrato di Intervento è costituito da due aree, denominate ex Fillattice e ex Mignon, adiacenti alla zona del vecchio centro, distanti tra loro 300 mt e accomunate dalla presenza di edifici industriali, artigianali e in parte residenziali, completamente abbandonati e degradati;

- a seguito della deliberazione assunta dalla Giunta comunale n. 147 in data 22 dicembre 2001, il Sindaco di Muggiò, con lettera in data 27 dicembre 2001, hanno promosso l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, chiedendo l'adesione della Regione Lombardia per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999, n. 9;

- in data 11 gennaio 2002 si è provveduto a pubblicare l'avviso per l'avvio di procedimento di Variante al PRG ai sensi dell'art. 3 comma 14, l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;

- con deliberazione n. 8328 in data 8 marzo 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 25 marzo 2002, n. 13 Serie Ordinaria, la Giunta della Regione Lombardia ha definito le modalità della propria partecipazione alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo in argomento;

- in data 27 maggio 2002 si è insediata la Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate, al fine di definire l'Accordo di Programma, ai sensi di quanto previsto all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- i suddetti rappresentanti hanno nominato in pari data la Segreteria Tecnica con il compito di provvedere agli atti istruttori dell'Accordo di Programma ed alla sua redazione;

- La Segreteria Tecnica si è riunita in seduta nelle seguenti date: 1° luglio 2002 - 18 luglio 2002 - 25 luglio 2002 - 29 agosto 2002 - 9 gennaio 2003 - 15 gennaio 2003 - 30 maggio 2003;

- gli atti di progetto relativi al presente Accordo di Programma sono stati depositati in libera visione al pubblico per un periodo di trenta giorni consecutivi, precisamente dal 5 febbraio 2003 al 7 marzo 2003, dandone altresì notizia mediante avviso, affisso all'Albo Pretorio il 5 febbraio 2003, pubblicato su Il Giorno - Edizione Brianza del 5 febbraio 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6, serie inserzioni del 5 febbraio 2003 e reso noto a mezzo di manifesti murali. Nei trenta giorni successivi al suo deposito sono pervenute all'amministrazione comunale n. 2 osservazioni acquisite agli atti del comune di Muggiò in data 4 aprile 2003 Prot. 7250 e data 7 aprile 2003 Prot. 7352;

- la proposta di controdeduzioni, formulata dall'amministrazione comunale, è stata fatta propria dalla Conferenza dei rappresentanti che ne ha formalizzato i contenuti;

- in accoglimento della proposta di controdeduzioni sono stati modificati gli elaborati di progetto 2b) Norme tecniche di attuazione, 38) computi metrici estimativi, b) Analisi fattibilità ambientale, f) Schema di convenzione;

- in esito ai lavori della Segreteria Tecnica, gli elaborati di progetto e lo schema di convenzione, che fanno parte del presente Accordo di Programma, sono stati approvati dalla Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 25 giugno 2003;

- con deliberazione n. 13677 del 14 luglio 2003 la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante;

- la Giunta comunale con deliberazione n. 80 in data 15 luglio 2003, contestualmente alla presa d'atto della proposta di controdeduzioni alle osservazioni, ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma;

- il presente Accordo di Programma verrà ratificato, per gli effetti di variante al Piano Regolatore di Muggiò, dal Consiglio Comunale con successiva deliberazione entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000;

- il decreto di approvazione del presente Accordo di Programma sarà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, determinando variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del comune di Muggiò, come in seguito meglio specificato;

- per effetto dell'approvazione regionale dell'Accordo di Programma, le opere pubbliche previste sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi della legislazione vigente;

- si è provveduto alla completa bonifica dell'area ex Fillattice, come attestato dalla Provincia di Milano con certificazione dirigenziale n. 27/2003 del 24 febbraio 2003, acquisita agli atti del comune in data 10 aprile 2003 prot. 7686;

- la Provincia di Milano, chiamata ad esprimersi in merito ai contenuti del P.I.I. rispetto al P.T.C.P., con nota Prot. 4221

del 21 febbraio 2003, ha comunicato di non aver rilevato nei P.I.I. elementi in contrasto con obiettivi e aspetti sovracomunali.

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i comparenti, come sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali» e della legge Regionale 12 aprile 1999, n. 9.

### Articolo 2

#### Ambito del Programma Integrato di Intervento

Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, le aree oggetto del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) sono nel seguito così descritte ed individuate:

- aree «EX FILLATTICE», di proprietà della Soc. SILENE s.p.a. con sede in via Prospero a Milano, denominata OPERATORE 1, catastalmente identificate al Catasto Terreni di Muggiò al Foglio 4 Mappale 272, superficie catastale mq 21.004, superficie da rilievo mq 20.894,58, individuata nella planimetria n. 5 allegata;
- aree «EX CINEMA MIGNON», di proprietà della Soc. FINEDIL s.r.l. con sede in via 1° Maggio a Muggiò, denominata OPERATORE 2, catastalmente identificate al catasto di Muggiò al Foglio 8 mappali n. 112 - 502 - 486 - 67 - 618 - 110 - 580 - 107 sub 702, aventi una superficie catastale complessiva di mq 1.598 e da rilievo di mq. 1571,80, individuata nella planimetria 5/b allegata.

### Articolo 3

#### Oggetto, contenuto ed obiettivi

Oggetto del presente Accordo è l'approvazione del Programma Integrato di Intervento relativo alla riqualificazione urbana di aree produttive/artigianali dismesse e/o aree residenziali degradate, allo scopo di realizzare:

1. nuovi interventi plurifunzionali di tipo residenziale, terziario e commerciale;
2. nuova piazza del mercato, aree attrezzate, parcheggi;
3. adeguamento del campo di calcio di via XXV Aprile;
4. acquisizione al patrimonio del comune di una nuova opera consistente nella Mediateca pubblica.

Il Programma, perseguendo obiettivi di riqualificazione urbana ed ambientale di rilevante interesse pubblico, estesi ad un ambito di rilievo strategico del territorio comunale, oltre alle opere da realizzare, individua, attraverso la convenzione, allegato f), le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi.

In particolare gli interventi previsti sono diretti a realizzare:

- nell'ambito EX FILLATTICE:

a) un insediamento con pluralità di funzioni, dotato di tutte le urbanizzazioni ed opere accessorie necessarie al suo inserimento nel territorio, avente un volume totale di mc 42.560,52 pari a una s.l.p. di mq 12.897,13, ripartita tra destinazione residenziale, mq 12077,22 e destinazione commerciale, mq 819,91;

b) opere di urbanizzazione, consistenti nella sistemazione della viabilità di via Piava e via Casati con formazione di n. 92 parcheggi e potenziamento, a margine dell'area di intervento, delle reti tecnologiche di illuminazione pubblica e fognatura;

c) opere di urbanizzazione secondaria, consistenti nella formazione di una piazza pedonale di mq 9.122,80 completa di arredo urbano e di ogni attrezzatura per accogliere il mercato settimanale;

d) parcheggi pertinenziali disposti nel sottosuolo dell'area di pertinenza degli edifici privati e in parte nel sottosuolo dell'area a standards, in uso pubblico, destinata a piazza.

Gli interventi edilizi indicati alle lettere a), b), c), d), saranno realizzati dall'OPERATORE 1 (Soc. SILENE) sulla base dei progetti, computi metrici e cronoprogramma costituenti il P.I.I.

Lo stesso OPERATORE 1 si impegna a realizzare le opere per l'adeguamento del campo di calcio, di proprietà comuna-

le, ubicato tra via XXV Aprile e viale Casati, 1° e 2° lotto, preventivamente stimato in € 645.571,12, come da progetto preliminare, approvato dalla Giunta Comunale in data 2 ottobre 2001 con delibera n. 117, nonché le spese tecniche e gli oneri economici derivanti dalla progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera pubblica;

- nell'ambito EX CINEMA MIGNON:

e) un insediamento con pluralità di funzioni, dotato di tutte le urbanizzazioni ed opere accessorie necessarie al suo inserimento nel territorio, avente un volume totale di mc 7.859,00 pari a una s.l.p. di mq 2.381,47, ripartita tra destinazione residenziale, mq 2.126,66, destinazione commerciale terziario, mq 95,77 e mediateca pubblica, mq 159,04;

f) opere di urbanizzazione consistenti in allargamenti sedi stradali, sistemazione e realizzazione di 18 nuovi parcheggi e potenziamento della rete di illuminazione pubblica;

g) parcheggi pertinenziali disposti nel sottosuolo dell'area di pertinenza degli edifici privati e in parte nel sottosuolo dell'area a standards in uso pubblico;

Gli interventi edilizi indicati alle lettere e), f), g) saranno realizzati dall'OPERATORE 2 (Soc. FINEDIL s.r.l.), sulla base dei progetti, computi metrici e cronoprogramma costituenti il P.I.I.

Lo stesso OPERATORE 2 si impegna a realizzare e cedere, a titolo gratuito al comune di Muggiò, n. 3 locali con una s.l.p. totale di mq 159,04, da adibire a Mediateca Pubblica, il cui valore economico stimato ammonta a € 165.266,21.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti documenti ed elaborati grafici:

- 1) Documento di Inquadramento
- 2a) Relazione di progetto
- 2b) Norme Tecniche di Attuazione
- 3) Inquadramento territoriale - scala 1:10.000
- 4) Mosaico degli strumenti urbanistici al contorno - scala 1: 10.000
- 5) Inquadramento urbanistico: estratto PRG vigente, estratto aerofotogrammetrico, estratto catastale: scala 1:2.000; 1:1.000
- 5b) Inquadramento urbanistico: estratto PRG vigente, estratto aerofotogrammetrico, estratto catastale: scala 1:2.000; 1:1.000
- 6) Estratto N.T.A. del P.R.G. vigente
- 7) Inquadramento comunale con individuazione delle principali dotazioni e previsioni pubbliche al contorno - scala 1:2.000
- 8) Individuazione dei principali Beni Storico, Artistici e Monumentali; valenze paesistiche - scala 1:1.000

#### Allegati:

- a) Analisi della mobilità indotta
- b) Analisi di fattibilità ambientale
- c) Valutazione di impatto acustico
- d) Analisi di fattibilità geologica
- e) Piano finanziario
- f) Schema convenzione
- g) Cronoprogramma

#### PROGETTO AMBITO EX FILLATTICE

- 9) Stato di fatto delle aree e degli edifici contermini al comparto - scala 1:1.000
- 10) Stato di fatto delle aree, degli edifici e degli impianti a rete esistenti - scala 1:500
- 10b) Rappresentazione delle masse e delle altezze degli edifici - scala 1:200
- 11) Documentazione fotografica
- 12) Azzonamento di Variante al P.R.G. vigente: individuazione delle aree di intervento e degli standard urbanistici - scala 1:500
- 13) Planivolumetrico con individuazione dei lotti funzionali e modalità di intervento - scala 1:200
- 13b) Planivolumetrico con indicazione dei materiali di finitura e quote dimensionali delle opere pubbliche - scala 1:500
- 14) Planivolumetrico - scala 1:200

Schemi tipologici degli edifici: - scala 1:200

- 15a) secondo piano interrato
- 15b) primo piano interrato
- 15c) pianta piano terra
- 15d) pianta piano primo
- 15e) pianta piano secondo
- 15f) pianta piano terzo
- 15g) pianta piano quarto
- 16) Schemi di prospetto e sezioni degli edifici - scala 1:200
- 17) Schema di verifica della dotazione pertinenziale dei parcheggi - scala 1:500
- 18) Calcoli volumetrici e di superficie lorda di pavimento
- 19) Verifica della dotazione di standard urbanistici e dimensionale delle aree previste - scala 1:200
- 20) Verifica superficie drenante - scala 1:500
- 21) Schema degli impianti a rete di progetto - scala 1:500
- 21b) Servizi igienici di uso pubblico per la piazza mercato - scala 1:100
- 22) Schema del verde: individuazione delle essenze arboree previste: scala 1:200
- 23) Profili e sezioni degli spazi pubblici - scala 1:200
- 24) Qualità urbana: particolari di arredo e finiture delle opere pubbliche
- 25) Qualità urbana: finiture degli edifici ed inserimento nel comparto (viste tridimensionali e prospettiche)
- 26) Computi metrici stimativi delle opere di urbanizzazione
- 27) Disposizione delle bancarelle nell'ambito del mercato comunale - scala 1:200

#### PROGETTO AMBITO EX CINEMA MIGNON

- 28) Stato di fatto delle aree e degli edifici contermini - 1:500
- 29) Stato di fatto - Verifiche planivolumetriche e servizi di rete - scala 1:500
- 30) Documentazione fotografica
- 31) Azzonamento di variante al PRG - Aree di Intervento e standards - scala 1:500
- 32) Planivolumetrico - Verifica degli standards - scala 1:500
- 33) Planivolumetrico - Calcoli analitici e verifiche - scala 1:500
- 34) Calcoli volumetrici e verifica SLP - scala 1:200
- Schemi Tipologici degli Edifici - scala 1:200
- 35a) Piano interrato
- 35b) Piano terreno
- 35c) Piano primo
- 35d) Piano secondo
- 35e) Piano terzo
- 35f) Piano quarto
- 35g) Piano sottotetto
- 35h) Coperture
- 35i) Prospetti
- 35l) Sezioni
- 35m) Schema di fognatura e servizi di rete
- 36) Progetto mediateca - scala 1:50
- 37) Progetto e particolari Opere Pubbliche - scala 1:100 - scala 1:50
- 38) Computi metrici stimativi

#### Articolo 4

##### Verifica della dotazione di standards - Monetizzazione

In relazione al dimensionamento degli interventi previsti dal Programma Integrato la dotazione di aree a standards risulta:

- mq 12.203,76, per il lotto EX FILLATTICE, ed è superiore alla quantità minima di aree per standards prescritta dall'art. 22 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51 (mq 12.203,76, a fronte di mq 11.732,23 derivanti da mc 39854,82 di residenza e mq 1185,23, SLP + soppalchi, di terziario);
- mq 540,22, per il lotto EX CINEMA MIGNON, ed è inferiore alla quantità minima di aree per standards prescrit-

ta dall'art. 22 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51 (mq 540,22 a fronte di mq 1.955,55 derivanti da mc 7.018,00 di residenza e mq 95,77 di terziario). La differenza mq 1.415,33 (1.955,55 - 540,22) delle aree a standards, che competono per l'intervento e che non vengono cedute, ai sensi dell'art. 12 legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 60, vengono monetizzate dall'OPERATORE 2 al prezzo di €/mq 105,67, per un importo totale di € 149.564,76.

Per il soddisfacimento della mancata cessione dello standard (mq 1.415,33) sull'intervento ex Mignon, l'amministrazione Comunale si impegna, con i proventi della monetizzazione, ad acquisire l'area, ubicata all'interno del perimetro del P.L.I.S. Grugnotorto-Villoresi, catastalmente individuata al Foglio 11 Mappali 41 - 42 - 43 - 78 del catasto Terreni del comune di Muggiò, di superficie catastale pari a mq 5.380.

#### Articolo 5

##### Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

L'Accordo di Programma prevede l'impegno, formalizzato con la convenzione attuativa, dell'OPERATORE 1 e dell'OPERATORE 2, ciascuno in relazione al proprio ambito di intervento, alla realizzazione a propria cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria come descritte negli elaborati grafici e computo metrico stimativo allegati al presente Accordo di Programma.

Dette opere dovranno essere eseguite in modo coordinato e funzionale con il complesso degli interventi definiti dal Programma Integrato e secondo i tempi programmati dallo schema di convenzione attuativa e dal cronoprogramma (allegati «f» e «g» parte integrante del presente Accordo) che regolano le obbligazioni tra il comune di Muggiò e gli operatori in ordine alla tempistica e alle modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione, allo scomputo dei costi relativi a queste ultime, all'ammontare degli oneri dovuti, nonché alle relative garanzie finanziarie prestate per la loro realizzazione e corretta esecuzione.

L'OPERATORE 1 si impegna a realizzare:

1. Entro 15 mesi dal rilascio della concessione edilizia ovvero dei rispettivi titoli abilitativi, richieste entro 60 giorni dalla stipula della convenzione, parcheggi, percorsi pedonali e piazza del mercato, comprensiva di aiuole verdi piantumate, attrezzature sportive, gioco bimbi, panchine, attrezzature per il mercato e di arredo, secondo le modalità e computo metrico degli elaborati del Programma Integrato di Intervento, lotto ex Fillattice, da realizzarsi sull'area avente superficie complessiva 10.931,33 mq, individuata alla Tav. n. 13 con perimetro azzurro (lotto I), di cui:

- mq 10.554,38 in cessione o in uso pubblico con il presente atto al comune di Muggiò;
- mq 71,95, in via Piave, già di proprietà comunale ed esterna al perimetro del P.I.I.;
- mq 305,00, in viale Casati, già di proprietà comunale ed esterna al perimetro del P.I.I.;

2. Entro i termini di validità delle rispettive concessioni edilizie ovvero dei rispettivi titoli abilitativi, richieste entro 60 giorni dalla stipula della convenzione, le opere di urbanizzazione previste, dagli elaborati e computo metrico del Programma Integrato medesimo e consistenti in completamento dei percorsi pedonali della piazza e marciapiedi e aiuole lungo via Casati e via Piave da realizzarsi sull'area individuata alla Tav. n. 13 con perimetro rosa (lotto IIA);

3. Entro i termini di validità delle concessioni edilizie ovvero dei rispettivi titoli abilitativi, da richiedersi contestualmente al lotto funzionale II delle opere di intervento privato, ed in ogni caso entro e non oltre 2 anni dalla stipula della convenzione, le opere di urbanizzazione previste, dagli elaborati e computo metrico del Programma Integrato medesimo e consistenti in completamento parcheggio e percorso pedonale e aiuole lungo via Piave da realizzarsi sull'area individuata alla Tav. n. 13 con perimetro rosso (lotto IIB).

Le opere di urbanizzazione di cui ai lotti funzionali IIA e IIB interessano un'area di superficie complessiva pari a mq 1866,18 di cui:

- mq 1.649,38 in cessione o in uso pubblico con il presente atto al comune di Muggiò;
- mq 115 in via Piave, già di proprietà comunale ed esterna al perimetro del P.I.I.;
- mq 101,80 in viale Casati, già di proprietà comunale ed esterna al perimetro del P.I.I..

L'OPERATORE 2 si impegna a realizzare:

1. entro i termini di validità delle rispettive concessioni edilizie ovvero dei rispettivi titoli abilitativi, richieste entro 60 giorni dalla stipula della convenzione, le opere di urbanizzazione primaria del lotto EX CINEMA MIGNON, secondo le modalità e computo metrico degli elaborati del Programma Integrato di Intervento, consistenti in realizzazione di parcheggi pubblici in superficie di totali mq 416,53, aiuole e sistemazione marciapiedi lungo la via 1° Maggio e il vicolo Colombo, nonché lo spostamento della cabina Enel esistente sul parcheggio esterno al perimetro del P.I.I. e la sistemazione dello stesso come rappresentata sulla tavola n. 37.

#### **Articolo 6 Standards aggiuntivo**

Quale standards aggiuntivo, in attuazione degli obiettivi di riqualificazione perseguiti dal P.II:

- L'OPERATORE 1 si impegna a propria cura e spese a realizzare le opere per l'adeguamento del campo di calcio tra via XXV Aprile e via Casati a Muggiò, 1° e 2° lotto, preventivamente stimato in € 645.571,12, comprensivo di spese tecniche e di progettazione, come da progetto preliminare, approvato dalla Giunta Comunale in data 2 ottobre 2001 con deliberazione n. 117.

L'amministrazione Comunale, come da accordi assunti con gli operatori del P.I.R. ex Star, da atto che il progetto preliminare, approvato dalla G.C. con deliberazione n. 117 del 2 ottobre 2001, è a completo superamento di ogni progetto previsto in esecuzione del PIR EX STAR e relativa convenzione stipulata il 21 dicembre 1994, come precisato con deliberazione di G.C. 63 del 17 giugno 2003;

- L'OPERATORE 2 si impegna a realizzare, a propria cura e spese, e cedere, a titolo gratuito al comune di Muggiò, n. 3 locali pari ad una s.l.p. totale di mq 159,04, da adibire a Mediateca Pubblica, come da progetto, tavola n. 36, e relativo computo metrico stimativo e quadro economico di progetto allegati al Programma Integrato di Intervento, il cui valore ammonta a € 165.266,21, comprensivo di spese tecniche, di progettazione e di arredo.

#### **Articolo 7 Effetti di dichiarazione di Pubblica Utilità**

L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste.

#### **Articolo 8 Impegni dei soggetti sottoscrittori**

I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente il contenuto del presente Accordo di Programma, ed annessi elaborati, nella realizzazione degli interventi previsti, nel rispetto delle destinazioni d'uso così come stabilite dai contenuti urbanistici del Programma Integrato di Intervento.

Il comune di Muggiò si impegna:

1. a ratificare tramite il Consiglio Comunale, l'adesione del Sindaco entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a pena di decadenza;

2. a stipulare, entro un anno dalla definitiva approvazione del presente Accordo, la convenzione attuativa richiamata al precedente art. 3;

3. ad acquisire, per il soddisfacimento della mancata cessione delle aree a standards, con i proventi della monetizzazione dell'ambito ex Mignon, l'area, interna al perimetro del P.L.I.S. Grugnotorto-Villoresi, descritta al precedente art. 4;

4. a rilasciare le concessioni edilizie, ed ogni altro eventuale atto autorizzativo necessario all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal Programma Integrato di Intervento, entro i termini indicati nella citata convenzione e nel cronoprogramma e comunque entro i termini più rapidi consentiti dall'istruttoria dei progetti presentati;

5. a verificare e far rispettare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente accordo;

6. a garantire il coordinamento nella realizzazione dell'insieme delle opere necessarie ai nuovi insediamenti;

7. a collaudare le opere pubbliche previste dal P.I.I., secondo le modalità e i tempi indicati nella convenzione urbanistica allegata «f»;

8. a comunicare al collegio di vigilanza le eventuali modifiche planivolumetriche conformi ai disposti dell'art. 7 comma 10 l.r. 23/97.

La Regione Lombardia si impegna:

1. ad emettere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esecutività della deliberazione esecutiva del Consiglio Comunale di Muggiò di ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo;

2. a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto Decreto.

#### **Articolo 9**

##### **Collegio di vigilanza ed attività di controllo**

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio, da insediarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Decreto di approvazione del presente accordo, costituito dall'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica e dal Sindaco del comune di Muggiò o dall'Assessore, se delegato.

Al collegio di vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

1. vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori della convenzione inerente il Programma Integrato di Intervento;

2. individuare elementi ostativi all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

3. provvedere, ove necessario o previsto, all'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del Programma Integrato di Intervento;

4. accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza previste dal presente Accordo;

5. prendere atto delle modifiche planivolumetriche rientranti nei disposti dell'art. 7, comma 10, della l.r. 23 giugno 1997, n. 23;

6. assentire le varianti rientranti nei casi indicati al successivo art. 11.2;

7. assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare varianti rientranti nei casi di cui al successivo art. 11.3;

8. dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente accordo;

9. disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione dell'Accordo di Programma;

10. concedere, unicamente per cause motivate ed indipendenti dalla volontà degli operatori, eventuali proroghe del termine massimo, fissato in 6 anni, di realizzazione degli interventi previsti dal P.I.I., che in ogni caso non potrà essere superiore a 10 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Si precisa che l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal Programma Integrato, con riferimento alle opere di urbanizzazione, alle opere di riqualificazione del campo di calcio di via XXV Aprile, alle opere di realizzazione della mediateca e alle opere di carattere privato, verrà svolta da tecnici a carico degli operatori e nominati dall'amministrazione comunale di Muggiò che provvederà, attraverso i propri Uffici tecnici, a relazionare in merito al Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di Vigilanza si potrà avvalere della Segreteria Tecnica già nominata ai fini dell'attuazione del presente accordo.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; gli eventuali compensi e rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

#### **Articolo 10 Verifiche periodiche**

Il presente Accordo di Programma potrà essere periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogni qualvolta lo riterrà necessario.

#### **Articolo 11**

##### **Varianti al Programma Integrato di Intervento**

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della l.r. 9/99, le modifiche

planivolumetriche al Programma Integrato di Intervento, conformi ai disposti dell'art. 7, comma 10, della l.r. 23/97, saranno assunte dal comune di Muggiò in sede di rilascio di concessione edilizia o altro titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi. In tali casi il comune di Muggiò comunicherà l'avvenuta approvazione di dette modifiche al Collegio di Vigilanza, che ne prenderà atto nella prima seduta utile.

Non costituisce variante al P.I.I., l'acquisizione, con i proventi della monetizzazione, di un'area diversa rispetto a quella indicata all'art. 4 del presente accordo, purché sia ricadente nel perimetro del Parco Grugnotorto-Villoresi e abbia un'estensione non inferiore alla superficie standards monetizzata, mq 1.415,33.

2. Si da atto che non costituiscono varianti primarie al P.I.I. le eventuali modifiche, dovute ad esigenze tecniche sopravvenute, rispetto alla stipula del presente Accordo di Programma, per innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di soggetti pubblici terzi; dovrà comunque essere garantito un quadro di coerenza con gli obbiettivi perseguiti.

3. Fuori dai casi di cui sopra, qualora la modifica riguardi l'impianto tipologico ed il dimensionamento complessivo, la localizzazione delle funzioni e delle opere pubbliche e di urbanizzazione ed incida sugli aspetti urbanistici primari e caratterizzanti del Programma Integrato, il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente accordo.

Agli effetti di quanto sopra, costituiscono aspetti primari e caratterizzanti del Programma Integrato, l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili e la ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria, la dotazione di aree a standards prevista ed ogni altro elemento normativo specificatamente indicato nelle N.T.A. del P.I.I.

#### Articolo 12

##### Sottoscrizione, effetti e durata

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 della l.r. 2/03 il presente accordo di Programma sottoscritto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate, è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione.

L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi di legge, le variazioni al Piano Regolatore Generale del comune di Muggiò per le aree comprese nel perimetro di P.I.I..

Gli interventi edilizi sono subordinati alla sottoscrizione della Convenzione ed al rilascio dei titoli abilitativi in conformità ai programmi, previsioni ed indicazioni del presente Accordo.

Le attività programmate nel presente Accordo sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'obbligo di realizzarle nei tempi indicati nel cronoprogramma.

La durata del P.I.I. è fissata in anni sei dalla data di stipula della convenzione attuativa secondo i contenuti di cui all'art. 10 della l.r. 9/99, fatto salvo quanto previsto al punto 10 dell'art. 9 del presente Accordo di Programma.

#### Articolo 13

##### Decadenza dell'Accordo di Programma

Costituisce motivo di decadenza del presente Accordo di Programma la mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la mancata stipula della convenzione secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della l.r. 9/99.

Resta inteso che la decadenza comporta l'automatica inefficacia della variante urbanistica.

#### Articolo 14

##### Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, è competente l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

Milano, 17 luglio 2003

Per il comune di Muggiò:

*Pietro Zanantoni*

Per la Regione Lombardia:

*Alessandro Moneta*

## D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

### D.G. Risorse e bilancio

(BUR20030129)

D.d.s. 17 luglio 2003 - n. 11930

(2.1.0)

#### Prelievo dal Fondo di riserva spese obbligatorie del Bilancio 2003

##### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA E CREDITO

Visto l'art. 39, secondo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rivelata insufficiente;

Vista la l.r. n. 34 del 23 dicembre 2002, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005 e la d.g.r. n. 7/11810 del 30 dicembre 2002 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005;

Vista la nota n. 27497 del 15 maggio 2003, della Direzione Generale Affari Generali e Personale, (ora confluita nella nuova Direzione Generale Risorse e Bilancio), che chiede l'incremento di € 10.000,00 per il capitolo di spesa 347 iscritto nella UPB 5.0.2.0.1.181 del bilancio 2003;

Verificato, inoltre, che gli stanziamenti dei capitoli di spesa sotto indicati necessitano delle integrazioni di risorse finanziarie a fianco indicate:

- UPB 5.0.1.0.1 170 Cap. 297 - € 27.861,97
- UPB 5.0.2.0.1.174 Cap. 304 - € 297.084,97
- UPB 5.0.2.0.1 182 Cap. 5363 - € 18.161,55
- UPB 5.0.2.0.1 182 Cap. 2756 - € 3.015,79
- UPB 5.0.2.0.1 181 Cap. 5061 - € 90.762,98

per il reintegro di spese economali sostenute nell'esercizio precedente, le cui operazioni contabili non sono state perfezionate entro il termine dell'esercizio 2002;

Accertato che i capitoli sopra indicati sono iscritti tra le UPB inserite nell'elenco D delle spese obbligatorie allegato al bilancio di previsione 2003, ai sensi dell'art. 37, 3° comma della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni, per cui risulta possibile procedere al prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, delle somme necessarie;

Verificata la sufficiente disponibilità, di competenza e di cassa del capitolo di spesa UPB 5.0.4.0.1.272 cap. 537 del bilancio 2003 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» in termini di competenza e di cassa, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente e programmatico;

Ritenuto necessario, pertanto, di provvedere alle opportune integrazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2003 attinenti il richiamato capitolo di spesa per l'importo indicato;

##### Decreta

1. di apportare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, al Bilancio per l'esercizio finanziario 2003, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le seguenti variazioni:

- a) prelievo della somma di € 446.887,26 dalla dotazione di competenza e di cassa del capitolo 5.0.4.0.1.272 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del Bilancio 2003;
- b) integrazione della dotazione di competenza e di cassa delle UPB e dei capitoli a fianco indicati:

UPB 5.0.1.0.1 170 Cap. 297	Indennità di missione e rimborso per spese di trasporto ai componenti della Giunta o altri soggetti incaricati dal presidente della Giunta	€ 27.861,97
----------------------------	--	-------------